

Roma
3 luglio 2012
Prot. UCR/UAE/001491

Agli Associati

Loro Sedi

Chiarimenti operativi sull'accordo del 22 maggio 2012 relativo alla costituzione di un *plafond* per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento

Si fa seguito alla Lettera circolare del 30 maggio u.s. (Prot. UCR/001213) relativa alla sottoscrizione da parte dell'ABI e delle altre Associazioni di rappresentanza delle imprese di due distinti accordi per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (*plafond* "Crediti PA") ed il finanziamento dei progetti imprenditoriali (*plafond* "Progetti Investimenti Italia").

Con particolare riferimento a quest'ultimo accordo, si forniscono nel prosieguo una serie di specifiche operative ed indicazioni necessarie ad avviare le fasi di adesione all'accordo da parte delle banche e l'implementazione delle operazioni ivi descritte.

Con separata lettera circolare, seguiranno chiarimenti anche per il primo dei due citati accordi, relativo allo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA, non appena saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale tutti i decreti ministeriali in materia di: i) "certificazione" dei crediti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; ii) compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto legge 31 maggio 2010, n.78; iii) caratteristiche e modalità di rilascio della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI sulle operazioni di anticipazione realizzate ai sensi dell'accordo.

COSTITUZIONE DEL PLAFOND E CRITERI DI RIPARTIZIONE

Il *plafond* "Progetti Investimenti Italia", di ammontare minimo pari a 10 miliardi di euro, è la risultante di *plafond* individuali, attivati dalle singole banche o gruppi bancari aderenti all'iniziativa, utilizzando la provvista acquisita dalla BCE o dalla CDP ovvero attraverso altri canali di finanziamento particolarmente competitivi, che consentano di praticare

all'impresa condizioni di accesso al credito vantaggiose. Nel caso dei gruppi bancari, il *plafond* potrà essere utilizzato anche per il tramite degli intermediari finanziari ad essi appartenenti.

Il criterio di ripartizione del suddetto *plafond* prende a riferimento la quota di mercato di ciascuna banca o gruppo bancario nel finanziamento alle imprese, calcolato come rapporto tra il **valore dei finanziamenti** verso imprese non finanziarie residenti in Italia (**al netto delle rettifiche di valore**) al 31 dicembre 2011 ed il valore di "settore" alla stessa data. Il valore dei finanziamenti dovrà essere determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008). Si riporta di seguito una tabella con le informazioni necessarie per l'estrazione dei valori.

	(a)	(b)
Voce matrice	40730	40734
	FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE	RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE
Sottovoci	00	02+04+12+14+16
Durata	M (3,5,18)	3
Residenza	1	1
Divisa	X	X
Provincia	X	X
Cedute non cancellate	X	X
Sottogruppo	430+431+450+480+481+482+490+491+492	430+431+450+480+481+482+490+491+492
Ramo	X	X
Stato unità segnalante	Italia (86)	Italia (86)
Tipo garanzia	X	X
Finalità del credito	X	X
Data contabile	dic. 2011	dic. 2011

(X) tutti i dettagli

La quota di mercato è dunque calcolata dividendo il valore così determinato [ovvero come differenza tra la colonna (a) e la colonna (b)] per l'ammontare totale erogato dal settore bancario al 31 dicembre 2011 pari a Euro 775.991.109.642.

Una volta calcolata la rispettiva quota di mercato, ciascun aderente determina l'ammontare del *plafond* individuale di propria spettanza moltiplicando tale valore per Euro 13.000.000.000. Quest'ultimo valore è stato fissato in misura superiore ai 10 miliardi previsti dall'accordo, con l'obiettivo di raggiungere comunque tale soglia anche nella prospettiva di un'adesione minima al 75% da parte del settore bancario.

Qualora l'importo rilevato secondo le modalità sopra descritte dovesse risultare eccessivamente elevato per la banca/gruppo bancario, tale da non consentirne l'adesione all'accordo, è prevista comunque la facoltà di partecipazione con *plafond* inferiore (cfr. modulo di adesione allegato).

OPERAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO E IMPRESE AMMISSIBILI

Il *plafond* messo a disposizione da ciascun aderente potrà essere utilizzato attraverso le forme tecniche di finanziamento ritenute più opportune.

Gli investimenti che potranno essere oggetto di finanziamento sono tutti gli investimenti (futuri o avviati nei 6 mesi precedenti al momento di presentazione della domanda) in beni materiali e immateriali strumentali all'attività d'impresa, diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa stessa (sono quindi escluse le materie prime, le merci o i beni intermedi).

Le imprese ammissibili ai finanziamenti erogati a valere sul *plafond* "Progetti Investimenti Italia" sono le PMI così come definite dalla normativa comunitaria, operanti in Italia e appartenenti a tutti i settori. Esse, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti", né procedure esecutive in corso.

CONDIZIONI DI REALIZZAZIONI DELLE OPERAZIONI

Il tasso d'interesse applicabile ai finanziamenti di cui al presente accordo, sarà determinato sulla base di due elementi: 1) il costo della provvista per la banca; 2) uno *spread* funzione della qualità dell'impresa¹.

Per i finanziamenti di durata uguale o inferiore ai 3 anni, il costo di riferimento della provvista è fissato indicativamente pari al costo effettivo di accesso per la banca alla provvista BCE nell'ambito della *Long Term Refinancing Operation*, calcolato come somma tra

¹ La componente 2) non dovrà includere eventuali quote del costo di provvista sostenute dalla banca ma essere funzione unicamente della qualità dell'impresa finanziata.

il tasso di rifinanziamento principale della BCE ed i costi accessori dell'operazione sostenuti dalla banca.

Per i finanziamenti di durata superiore ai 3 anni, il costo della provvista sarà invece pari al costo della provvista praticato alla banca dalla CDP sulla specifica durata, rilevato al momento di stipula del contratto di finanziamento della PMI e consultabile sul sito internet www.cassaddpp.it.

L'utilizzo dei due parametri relativi al costo della provvista BCE e CDP vale anche per le banche che non abbiano acquisito tale provvista e che utilizzino canali di *funding* alternativi. Resta in ogni caso fermo che la componente del "costo della provvista" che la banca potrà utilizzare nella determinazione del tasso d'interesse finito per il cliente non potrà essere superiore alle condizioni BCE o CDP, a seconda della durata del finanziamento (minore/maggiore di 3 anni).

Considerato inoltre che sia la provvista della BCE che quella messa a disposizione della CDP vengono acquisite dalle banche a tasso variabile, gli aderenti all'accordo possono strutturare il tasso d'interesse finale anche come tasso fisso, a condizione che la componente del "costo della provvista" venga fissato sulla base delle condizioni vigenti al momento di stipula del finanziamento.

In ultimo, si ricorda che, come specificato nell'accordo, le banche aderenti sono tenute a comunicare al cliente, oltre al tasso di interesse finito, anche le due componenti che lo determinano (ovvero il costo della provvista e lo *spread*).

Distinti saluti.

Giovanni Sabatini
Direttore Generale
